

## RELAZIONE AL D.D.L.

P.D.L. N.379 DEL 13.11.2014: Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e ss.mm.ii.

A circa 2 anni di distanza dall'entrata in vigore del Testo Unico sull'attività estrattiva, la Regione procede ad un esame complessivo dei suoi impatti e decide, col presente disegno di legge, di attuare una rivisitazione della disciplina, al fine di apportare gli opportuni adeguamenti.

Già alcune modifiche legislative erano state attuate, in maniera sporadica, con le ll.rr. 31/2012, 50/2012 e 19/2013, ora si interviene in modo più organico e strutturale, al fine di assicurare coerenza e funzionalità a tutto l'impianto normativo.

Quasi tutte le norme del testo unico vengono ritoccate, in diversi casi si tratta di modifiche di carattere formale, in altri casi si interviene in modo più sostanziale per cambiare o integrare la disciplina attualmente vigente.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

- la previsione di elementi di flessibilità nel Piano cave vigente;
- la revisione e la semplificazione della procedura autorizzativa, specie quella di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione, tramite la previsione di margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica;
- la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza in materia estrattiva, che vengono suddivise in modo chiaro tra AA.SS.LL., ARPAL e Regione;
- la definizione chiara, in un'ottica di collaborazione e di trasparenza, degli obblighi e degli adempimenti che sono posti a carico degli esercenti, quali ad esempio le comunicazioni che essi devono effettuare agli organi competenti qualora intendano sospendere temporaneamente l'attività o cessarla anticipatamente, i dati che essi devono fornire sull'andamento della loro attività, anche ai fini della determinazione dei contributi di estrazione che essi sono tenuti a versare;
- l'individuazione puntuale dei casi in cui la Regione può procedere alla decadenza dell'autorizzazione e la definizione dei poteri di intervento pubblico al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone o per l'ambiente;
- una disciplina più chiara riguardante la cauzione che il cavatore deve prestare a garanzia della sistemazione ambientale finale del sito;
- infine la risoluzione di peculiari problematiche, in particolare quella relativa alla sorte delle cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) e quella relativa alla regimazione idraulica dei corsi d'acqua talvolta presenti nelle cave.

Qui di seguito vengono illustrati i singoli articoli del disegno di legge.

### **Articolo 1**

Sostituisce il comma 2 dell'**articolo 2 del T.U.** sulla disciplina dell'attività estrattiva, che ad oggi esclude dal campo di applicazione del medesimo T.U. le escavazioni negli alvei del demanio idrico. Infatti l'articolo 28, comma 6, del T.U., come modificato dall'articolo 23 del DDL, si fa carico di disciplinare le situazioni in cui siano presenti in cava dei corsi d'acqua.

## **Articolo 2**

Apporta degli aggiustamenti **all'articolo 3 del T.U.**, in quanto il Catasto delle Cave ora diventa il Catasto dei siti estrattivi, ricomprendendo anche le miniere, e la vigilanza in materia estrattiva, a seguito del presente DDL, verrà esercitata dalle AA.SS.LL. e da Arpal.

## **Articolo 3**

Esso apporta alcune modifiche di carattere formale **all'articolo 4 del T.U.**, precisando meglio i contenuti di quello che dovrà essere il nuovo Piano Cave.

## **Articolo 4**

Contiene alcune modifiche formali **all'articolo 5 del T.U.**.

## **Articolo 5**

Modifica **l'articolo 6 del T.U.** sulle varianti al Piano, prevedendo una procedura semplificata per le ipotesi in cui occorra semplicemente eliminare una cava dal Piano in conseguenza dell'ultimazione della coltivazione e dell'avvenuta risistemazione del sito.

## **Articolo 6**

La sostituzione **dell'articolo 7 del T.U.** è finalizzata ad ampliare il Catasto delle cave, trasformandolo nel Catasto dei siti estrattivi, contenente anche i siti minerari.

## **Articolo 7**

Contiene piccole modifiche di carattere formale **all'articolo 8 del T.U.**, dirette a precisare le condizioni per il trasferimento ad altro soggetto dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva e le condizioni per lo svincolo della cauzione già prestata dal cedente.

## **Articolo 8**

Modifica **l'articolo 9 del T.U.**, stabilendo che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva debba contenere, oltre all'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, anche l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di consentire una semplificazione della procedure di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione.

## **Articolo 9**

Sostituisce **l'articolo 10 del T.U.** al fine di chiarire meglio i vari adempimenti a carico del titolare della cava nel caso di cessazione anticipata dell'attività o di sospensione volontaria della stessa. Le modifiche si rendono necessarie anche al fine di tener conto del diverso assetto di competenze in materia di vigilanza disciplinato dal nuovo articolo 25 del T.U.

## **Articolo 10**

Contiene alcune modifiche **all'articolo 11 del T.U.**, dirette ad adeguarlo alla nuova normativa sulla VIA e a consentire un miglior coordinamento tra Regione e Sportello Unico comunale.

Si stabilisce inoltre che per le spese istruttorie relative al provvedimento unico regionale sia stabilita una tariffa unica onnicomprensiva, e si prevede infine che il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva sia esentato dal pagamento degli oneri compensativi previsti dal recente articolo 47 bis della l.r. 4/1999 per gli interventi che determinano una riduzione della superficie boscata. La ragione di tale esenzione poggia sul fatto che il programma di coltivazione prevede già la risistemazione ambientale del sito, al termine dell'attività.

## **Articolo 11**

Contiene modifiche **all'articolo 12 del T.U.**, tese a semplificare ulteriormente le procedure di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione, eliminando la necessità di emanare una nuova autorizzazione paesaggistica nel caso di varianti che rientrino nei margini di flessibilità stabiliti ai sensi del nuovo articolo 9 del T.U.

## **Articolo 12**

Contiene modifiche all'**articolo 14 del T.U.**, al fine di semplificare e chiarire gli obblighi dei titolari di cava relativi alla comunicazione dei dati sull'attività estrattiva e al pagamento del contributo annuale di estrazione. Si prevede inoltre che la quota di un trentesimo di tale contributo sia versata direttamente alla Regione, per finanziare le attività di programmazione e gestione e per sostenere l'attività di ARPAL di controllo del territorio.

## **Articolo 13**

Sostituisce l'**articolo 15 del T.U.** al fine di definire in modo più chiaro ed esaustivo i casi di decadenza dell'autorizzazione, e altresì per disciplinare espressamente i poteri di intervento pubblici nell'ipotesi in cui vi sia pericolo per l'ambiente o le persone e sia quindi necessario mettere in sicurezza il sito mediante l'esecuzione di opere urgenti che il soggetto obbligato non ha provveduto a realizzare.

Si prevede in questo caso la possibilità di incamerare la cauzione del soggetto obbligato ai fini dell'esecuzione d'urgenza di tali opere, prevedendo altresì che per tale esecuzione possa essere interpellato direttamente il proprietario dell'area interessata, se diverso dal soggetto obbligato.

## **Articolo 14**

Chiarisce, all'**articolo 16 del T.U.**, che in caso di revoca dell'autorizzazione, la cauzione va svincolata, ossia restituita all'esercente. Il fondamento di tale norma poggia su evidenti ragioni di giustizia sostanziale, dal momento che non appare possibile sanzionare un soggetto nell'ipotesi in cui la perdita dell'autorizzazione è dovuta a cause a lui non imputabili.

## **Articolo 15**

Stabilisce che per l'avvio dell'attività di riutilizzo di materiali di cui all'**articolo 17 del T.U.** occorre presentare allo SUAP una SCIA, e non una semplice comunicazione, in quanto è necessario allegare apposita documentazione.

Inoltre aggiunge un comma 2-bis al suddetto articolo 17, per il caso in cui la lavorazione di materiale di provenienza esterna sia necessaria per l'esecuzione di un'opera pubblica. Nel suddetto caso può essere consentito al titolare di svolgere tale lavorazione anche quando essa sia prevalente rispetto all'attività estrattiva.

## **Articolo 16**

Inserisce nel T.U. l'articolo 17-bis, finalizzato a dare una soluzione al perdurante problema delle cave in regime di trasformazione (TRZ), già affrontato dal vigente comma 6 dell'articolo 28, che viene ora abrogato. Si prende atto del fatto che in molti casi non sussistono condizioni tali da consentire una trasformazione di tipo urbanistico, e questo spiega il perché non siano stati presentati i cosiddetti Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA). La norma mira dunque a consentire ai titolari delle cave in TRZ di svincolare la loro cauzione a seguito della risistemazione ambientale dei siti interessati.

## **Articolo 17**

Esso apporta alcuni aggiustamenti all'**articolo 19 del T.U.**, diretti a prevedere anche nel permesso di ricerca l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di semplificare la procedura delle varianti.

## **Articolo 18**

Interviene **sull'articolo 21 del T.U.**, ossia sulla disciplina delle garanzie patrimoniali, per chiarire quali devono essere le caratteristiche essenziali della garanzia fideiussoria, nonché per precisare quali condizioni devono sussistere per procedere al suo svincolo ovvero al suo incameramento.

Resta fermo che la cauzione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva va prestata a favore del Comune territorialmente interessato, mentre la cauzione per il rilascio del permesso di ricerca va prestata alla Regione. Si prevede tuttavia che la Regione mantenga sempre un

controllo sulla sorte delle cauzioni, anche su quelle prestate a favore dei Comuni, in quanto esse sono connesse al delicato aspetto della risistemazione ambientale del territorio, risistemazione che costituisce fra l'altro il presupposto per procedere poi all'eliminazione della cava dal Piano regionale.

#### **Articolo 19**

Modifica la rubrica **dell'articolo 22 del T.U.**, per adeguarla alla normativa vigente.

#### **Articolo 20**

Modifica **l'articolo 23 del T.U.** al fine semplicemente di chiarire che il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione può essere disposto solo ai fini del suo sfruttamento.

Qualora invece si decida di procedere alla risistemazione ambientale di un sito di cava, in quanto il giacimento è esaurito o comunque non è appetibile, la Regione darà il nulla osta al Comune per l'incameramento della cauzione ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle opere di risistemazione ambientale.

#### **Articolo 21**

Questa norma interviene nuovamente **sull'articolo 25 del T.U.**, ossia su uno degli aspetti più delicati e complessi della disciplina sull'attività estrattiva: l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di polizia mineraria.

L'articolo 25 del T.U. è già stato oggetto di varie modifiche normative, tese a delegare via via alcune funzioni di vigilanza alle Aziende Sanitarie Locali, le quali fra l'altro, in virtù di una modifica alla l.r. 20/2006, possono oggi avvalersi del supporto di Arpal per certi tipi di verifiche.

L'esperienza pratica induce tuttavia ancora a modificare e perfezionare l'impianto, per evitare che i diversi tipi e livelli di controlli si traducano in una sovrapposizione di funzioni tra i vari enti competenti e per evitare altresì un'applicazione disomogenea della normativa sul territorio regionale.

Si prende atto poi del fatto che le AA.SS.LL., non avendo fra le loro figure professionali quella del geologo, non posseggono competenze adeguate per svolgere i controlli sulla stabilità dei fronti di cava, controlli che quindi la nuova norma affida direttamente ad Arpal.

Il nuovo articolo 25 si preoccupa innanzitutto di definire in termini chiari le attività che spettano ad Arpal, definendo conseguentemente in via residuale le funzioni di vigilanza rientranti nell'ambito di competenza delle AA.SS.LL., e stabilisce in secondo luogo che le funzioni affidate ad Arpal siano da essa svolte in autonomia e rientrino nei suoi compiti istituzionali, facendo quindi in modo che l'Agenzia sia in grado di programmare le proprie attività.

Alla Regione competono naturalmente le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, l'applicazione diretta di alcune sanzioni e la vigilanza sotto il profilo paesaggistico.

#### **Articolo 22**

Adeguo **l'articolo 26 del T.U.** sulle sanzioni alle modifiche apportate dagli altri articoli del presente disegno di legge, prevedendo fra l'altro, al comma 8, che i proventi delle sanzioni irrogate da Arpal vengano riscossi da Arpal medesima.

Si prevede inoltre una sanzione per il soggetto che non adegui la cauzione già prestata ai nuovi importi decisi in base ai parametri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del T.U.

#### **Articolo 23**

Apporta alcune modifiche **all'articolo 28 del T.U.**

Integra il comma 1 dell'articolo 28, al fine di consentire e disciplinare alcune limitate modifiche al Piano cave vigente che possono rendersi necessarie.

Inserisce poi un comma 1-bis, finalizzato a consentire, nelle more di approvazione del nuovo Piano Cave, il rilascio, per un numero limitato di cave, di autorizzazioni che possono prevedere un incremento non eccedente il venti per cento della superficie dell'areale di cava o la modifica del regime normativo, dettando tuttavia condizioni molto stringenti, volte a garantire che gli ampliamenti assentibili non interferiscano minimamente con elementi critici del territorio.

Sostituisce il comma 6 dell'articolo 28 - riguardante le cave in TRZ, la cui disciplina è ora contenuta nel nuovo articolo 17-bis inserito nel T.U. - con una norma diretta a disciplinare,

come norma speciale, i casi in cui un programma di coltivazione non possa essere attuato senza intervenire su uno o più corsi d'acqua esistenti. Si stabilisce che la regimazione idraulica debba comunque garantire il corretto deflusso delle acque nonché la funzionalità e la sicurezza idraulica, e sia oggetto di autorizzazione o nulla osta idraulico. Inoltre si impone che al termine della coltivazione si provveda al ripristino o alla reinalveazione del tratto di corso d'acqua che è stato oggetto degli interventi. Viene fissato poi in modo forfettario il canone dovuto nel caso di concessione per il demanio idrico.

#### **Articolo 24**

Prevede alcune norme transitorie riguardanti l'autorizzazione paesaggistica.

In particolare il comma 1 riguarda l'individuazione degli elementi di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal nuovo articolo 9, comma 2, lettera c-bis, del T.U. Essa verrà fatta, per le autorizzazioni in corso, tramite l'approvazione di una variante all'autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere favorevole del dirigente competente in materia di attività estrattive.

Il comma 2 disciplina invece in via transitoria la vigilanza sulle cave sotto il profilo paesaggistico, stabilendo che la competenza della Regione scatterà solo con riguardo alle nuove autorizzazioni paesaggistiche, vale a dire le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dopo la data di entrata in vigore del presente DDL e le autorizzazioni pregresse che dopo tale data abbiano subito varianti sostanziali. Sotto questo aspetto, la variante finalizzata all'individuazione dei margini di flessibilità non è idonea a far scattare la competenza regionale.

#### **Articolo 25**

Prevede l'abrogazione del comma 1-quater dell'articolo 91 della **I.r. 18/99** (in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), in quanto la problematica relativa alla regimazione idraulica dei corsi d'acqua eventualmente presenti nelle cave è ora disciplinata dal nuovo comma 6 dell'articolo 28 del T.U.

#### **Articolo 26**

Prevede alcune modifiche alla **I.r. 20/2006** sull'ordinamento dell'Arpal, ai fini del coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo articolo 25 del T.U.

#### **Articolo 27**

Modifica la **I.r. 45/1982** e s.m. in materia di sanzioni, eliminando alcuni termini, peraltro assenti nella normativa statale di riferimento (L. 689/81), che comprimono senza ragione la possibilità della P.A. di riscuotere la sanzione, tutelando il trasgressore.

Si tratta dei seguenti termini posti a carico della P.A. dall'articolo 8 della I.r. 45/1982:

- il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento del rapporto, per sentire il trasgressore che non abbia pagato in misura ridotta e abbia presentato richiesta di audizione. La L. 689/81 non prevede questo termine. Essa stabilisce unicamente il termine di prescrizione di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 della L. 689/81, ripreso dall'art. 15 della I.r. 45/1982), per cui l'Autorità competente deve concludere il procedimento entro 5 anni, ma non ha altre scadenze, può sentire l'interessato anche a ridosso della prescrizione, purché poi notifichi in tempo l'eventuale ordinanza ingiunzione. Fra l'altro, dare un termine di 60 gg. per l'audizione dell'interessato e mantenere comunque il termine di 5 anni per la prescrizione (termine immodificabile dalla normativa regionale) non velocizza in alcun modo il procedimento e ha il solo effetto di alimentare il contenzioso, benché appaia abbastanza evidente che il termine di 60 gg. sia ordinatorio, essendo privo di sanzione.
- Il termine di 90 gg. (o 360 gg. per i residenti all'estero) per notificare l'ordinanza ingiunzione. Nemmeno questo termine è previsto dalla normativa statale, bastando il termine di prescrizione. L'importante, per lo Stato, è che l'ordinanza ingiunzione venga notificata entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Anche questo termine di 90 gg., benché appaia ordinatorio in quanto anch'esso privo di sanzione, può creare confusione sulla validità o efficacia dell'ordinanza ingiunzione notificata entro i 5 anni ma oltre il suddetto termine, alimentando il contenzioso. Si noti fra

l'altro che la Regione spesso si avvale, per la notifica delle ordinanze ingiunzioni, degli stessi soggetti accertatori della violazione (Carabinieri, GdF, NAS...), i quali provvedono alla notifica anche diversi mesi dopo, avendo presente il termine quinquennale stabilito dalla normativa statale.

Il presente DDL, quindi, mira a riportare la l.r. 45/1982 entro le previsioni essenziali della normativa statale di riferimento, eliminando scadenze inutili che possono compromettere la riscossione da parte della P.A. di somme dovute a titolo di sanzione.

Resta ovviamente a carico della P.A. il termine di 90 gg. dall'accertamento della violazione per notificare all'interessato il processo verbale di contestazione, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata (art. 4 della l.r. 45/1982).

Tale termine infatti è necessario per garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore, ed è previsto infatti anche dalla normativa statale (art. 14 della L. 689/1981).

Il mancato rispetto di tale termine dà luogo fra l'altro all'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

## SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

### DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e ss.mm.ii.

#### **a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)**

### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Si tratta di una rivisitazione del T.U. sulla disciplina dell'attività estrattiva, a 2 anni dalla sua entrata in vigore, al fine di risolvere alcune problematiche, introdurre delle semplificazioni procedurali e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cavaatori. Al contempo si effettua una riorganizzazione delle funzioni di vigilanza in ambito estrattivo, delineando le competenze dei vari soggetti competenti.

### RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il quadro di riferimento per lo svolgimento dell'attività estrattiva è dato dal PTRAC (Piano territoriale regionale delle attività di cava) ma anche dal PTCP (Piano paesistico), i quali si interfacciano anche con il PTR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Le parti del DDL che possono avere riflessi finanziari sono le seguenti:

#### **1) articolo 10, comma 8, del DDL, che modifica l'articolo 11, comma 2, del T.U.:**

prevede l'esenzione dagli oneri compensativi di cui all'articolo 47 bis, comma 2, della l.r. 4/1999. Si tratta di oneri a favore della Regione che sono vincolati alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico. Attualmente tali oneri sono sospesi.

- 2) **articolo 12, comma 2, del DDL, che modifica l'art. 14, comma 2, del T.U.:**  
 stabilisce che la quota di 1/30 del contributo annuale di estrazione dovuto dai cavaatori sia versata direttamente alla Regione. Si tratta circa di 60.000,00 euro.
- 3) **Articolo 22 del DDL, che sostituisce l'articolo 26 del T.U.:**  
 il comma 8 del nuovo articolo 26 prevede che i proventi delle sanzioni siano riscossi, a seconda delle fattispecie, dalla Regione o da Arpal.  
 Le sanzioni di cui all'articolo 26 del T.U. spettanti ad Arpal si possono quantificare in circa 20.000,00 euro, mentre quelle spettanti alla Regione in 15.000,00 euro.  
 Da notare che attualmente i proventi delle sanzioni irrogate dalla Regione non vengono introitate in un capitolo del Settore Attività Estrattive.

#### Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
Art. 12, comma 2			60.000,00
Art. 22			15.000,00
	TOTALE		75.000,00

#### Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare	_____	_____

#### METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

---



---



---



---

## DATI E FONTI UTILIZZATI

Per la quantificazione in circa euro 60.000,00 della quota di 1/30 dei contributi di estrazione pagati dai cavaatori, quota da versare direttamente alla Regione, ci si è basati sulle dichiarazioni dei cavaatori stessi relative al quantitativo di materiale estratto. I contributi di estrazione sono infatti rapportati al volume di materiale estratto.

Per quanto riguarda invece i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 26 del T.U. che verranno incassate da Arpal, si tratta di un dato ovviamente variabile e non prevedibile. Il dato fornito si basa su un esame delle ordinanze-ingiunzioni solitamente emanate in un anno.

Come già detto, attualmente i proventi delle sanzioni irrogate dalla Regione non vengono introitate in un capitolo del Settore Attività Estrattive.

## ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

---

---

---

---

---

---

---

## PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

---

---

---

---

---

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

<b>oneri</b>	<b>importo</b>	<b>Copertura finanziaria scostamento</b>	<b>importo</b>
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione-programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e	



		u.p.b./titolo- tipologia- categoria	
<b>Totale scostamento</b>		<b>Totale copertura scostamento</b>	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

---



---



---



---



---



---



---

### **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e ss.mm.ii.

#### **Articolo 1**

#### **Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e s.m. è sostituito dal seguente:  
"2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, le escavazioni e le movimentazioni di materiale litoide negli alvei dei corsi d'acqua sono soggette alla vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di assetto idrogeologico."

#### **Articolo 2**

#### **Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: " , in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica" sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "delle cave" sono sostituite dalle seguenti: "dei siti estrattivi".
3. All'articolo 3, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la definizione di indirizzi per l’esercizio della vigilanza sulle attività estrattive, compresi i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria paesaggistica di cui all’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.”.

**Articolo 3**  
**Modifiche all’articolo 4 della l.r. 12/2012**

1. All’articolo 4, comma 3, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)” sono sostituite dalle seguenti: “in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
“4. Fermo restando quanto previsto ai fini della procedura di VAS, il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  - a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all’analisi della consistenza dei giacimenti in essere sul territorio regionale;
  - b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;
  - c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l’esercizio dell’attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;
  - d) documento di definizione dei contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
  - e) piano di monitoraggio.”.

**Articolo 4**  
**Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2012**

1. All’articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,” sono soppresse.
2. All’articolo 5, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La delibera di adozione, con gli atti costitutivi del Piano, è pubblicata nel sito medesimo.”.
3. All’articolo 5, comma 3, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “e su almeno un quotidiano a diffusione regionale” sono soppresse.
4. All’articolo 5, comma 4, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS” sono soppresse.
5. All’articolo 5, comma 5, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “Dell’approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e” sono sostituite dalle seguenti: “Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a”.
6. All’articolo 5, comma 6, della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nel sito web istituzionale della Regione.”.
7. All’articolo 5, comma 7, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

**Articolo 5**  
**Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2012**

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituita dalla seguente: "Varianti e aggiornamenti del Piano".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"3. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive."

**Articolo 6**  
**Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 12/2012**

1. L'articolo 7 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"Articolo 7 (Catasto dei siti estrattivi)
  1. E' istituito il Catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il Catasto indica in particolare, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento.
  2. La Regione, mediante il Catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale dei siti dismessi, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la loro messa in sicurezza sotto il profilo idro-geomorfologico.
  3. Il Catasto viene aggiornato a seguito dell'approvazione delle varianti e degli aggiornamenti del Piano di cui all'articolo 6 ovvero di approfondimenti conoscitivi."

**Articolo 7**  
**Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 8, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche."
2. All'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presenta, in conformità con le indicazioni del Piano," sono sostituite dalla seguente: "presenta".
3. All'articolo 8, comma 3, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
4. All'articolo 8, comma 4, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
5. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e sentito il Comune in merito al pagamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente."

**Articolo 8**  
**Modifiche all'articolo 9 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b) le singole fasi di attuazione del progetto e le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d);".
2. All'articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", commi 1 e 2, anche tramite il rinvio a criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);".
3. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
"c-bis) l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico;"

**Articolo 9**  
**Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/2012**

1. L'articolo 10 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
*"Articolo 10 Durata dell'autorizzazione e sospensione volontaria dell'attività"*
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.
  2. In caso di volontaria cessazione anticipata dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi.
  3. In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP, alla Regione e ai soggetti incaricati della vigilanza di cui all'articolo 25 entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza.
  4. Qualora la sospensione dell'attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l'attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall'inizio della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.
  5. La ripresa dei lavori va denunciata, almeno otto giorni prima del loro inizio, ai soggetti di cui al comma 3."

**Articolo 10**  
**Modifiche all'articolo 11 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 11, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2012 e s.m., è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della verifica della sottoponibilità del programma presentato a VIA o screening, il responsabile dello SUAP si coordina con l'ufficio regionale competente in materia;"
3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2012 e s.m., la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "dieci" e l'ultimo periodo è soppresso.
4. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2012 e s.m., dopo la parola: "coltivazione" sono inserite le seguenti: "al Comune e".
5. All'articolo 11, comma 1, lettera f), della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "conclusa l'istruttoria di competenza delle strutture regionali" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti attinenti alla sicurezza".
6. All'articolo 11, comma 1, lettera h), della l.r. 12/2012 e s.m., dopo la parola: "approvazioni" sono inserite le seguenti: "anche di natura urbanistica".
7. All'articolo 11 della l.r. 12/2012 e s.m., dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Per le spese istruttorie relative al provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è definita, con il regolamento regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e s.m., una tariffa unica regionale omnicomprensiva."
8. All'articolo 11, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"Non sono dovuti gli oneri compensativi di cui all'articolo 47 bis, comma 2, della l.r. 4/1999 e s.m."
9. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012 e s.m. è abrogato.

**Articolo 11**  
**Modifiche all'articolo 12 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., dopo le parole: "articolo 11" sono inserite le seguenti: ", con provvedimento comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica."
2. All'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: ", ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica" sono sostituite dalle seguenti: "la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c-bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente."

**Articolo 12**  
**Modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "al Comune o ai comuni interessati per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio di ogni anno" e le parole: "in ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei Comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell'autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione e per sostenere l'attività di ARPAL di controllo del territorio."
3. All'articolo 14, comma 4, della l.r. 12/2012 e s.m., dopo le parole: "del Comune" sono inserite le seguenti: "o della Regione".
4. All'articolo 14, comma 7, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all'attività di cava" sono sostituite dalle seguenti: "riqualificazione ambientale".
5. Il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"8. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l'importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo."

**Articolo 13**  
**Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 12/2012**

1. L'articolo 15 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:

*“Articolo 15 Decadenza dell'autorizzazione.*

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:

- a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;
- b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;
- c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);
- d) inosservanza di prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;
- e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 6;
- f) cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva senza le comunicazioni previste dall'articolo 10;
- g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;
- h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato.

2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

3. Qualora si verificano situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l'ambiente, i soggetti incaricati della vigilanza di cui all'articolo 25, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti e prescrivono le misure più opportune per la messa in sicurezza. In caso di inottemperanza da parte dell'esercente, la Regione avvia il procedimento di decadenza ai sensi del comma 1, lettera d).

4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all'articolo 21 e autorizza il Comune stesso ad utilizzare immediatamente la cauzione per eseguire eventuali opere di messa in sicurezza, ove possibile tramite l'intervento del proprietario delle aree interessate. Il proprietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.

5. La cauzione di cui all'articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.

6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad utilizzare la cauzione per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all'articolo 23.”.

**Articolo 14**  
**Modifica all'articolo 16 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 16, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21.”.

**Articolo 15**  
**Modifiche all'articolo 17 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 17 della l.r. 12/2012 e s.m., dopo le parole: "lavorazione di materiali" sono inserite le seguenti: "di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero" e le parole: "al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
"2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e s.m., per l'avvio dell'attività di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990 e s.m.".
3. All'articolo 17 della l.r. 12/2012 e s.m., dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2-bis. Nel caso in cui la lavorazione di materiale di provenienza esterna sia necessaria per l'esecuzione di un'opera pubblica, la Giunta regionale può, con apposito provvedimento, esentare il titolare dal rispetto della condizione di prevalenza dell'attività estrattiva prevista dal comma 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.".

**Articolo 16**  
**Inserimento dell'articolo 17-bis nella l.r. 12/2012**

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 12/2012 e s.m. è inserito il seguente:  
*"Articolo 17-bis Cave sottoposte al regime di trasformazione*
  1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l'attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico Operativo (PUO). Il progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 11. L'esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere autorizzate.
  2. Il titolare di una cava sottoposta al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbia già provveduto alla risistemazione ambientale del sito può chiedere lo svincolo della cauzione, che viene disposto previo accertamento dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Qualora da tale accertamento risultino necessari ulteriori interventi, il titolare presenta allo SUAP un progetto di adeguamento, ai fini dello svincolo della cauzione.".

**Articolo 17**  
**Modifiche all'articolo 19 della l.r. 12/2012**

1. All'articolo 19, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: "comprendente il" sono sostituite dalle seguenti: "compresa la tempistica, dal".
2. All'articolo 19, comma 3, della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica.".
3. All'articolo 19, comma 5, della l.r. 12/2012 e s.m., le parole: " , ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica," sono sostituite dalle seguenti: "la preventiva



acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente.”.

**Articolo 18**  
**Modifiche all'articolo 21 della l.r. 12/2012**

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e s.m. è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
“4. La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010, e operanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e s.m. La cauzione per il permesso di ricerca ha la stessa durata del permesso, la cauzione da prestarsi in caso di autorizzazione ha una durata minima di tre anni. Prima della scadenza della fideiussione, l'interessato provvede con congruo anticipo al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova fideiussione in continuità con la precedente, al fine di poter proseguire l'attività autorizzata.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
“5. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune, su domanda dell'interessato, previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale ovvero negli altri casi previsti dal presente testo unico. Qualora le opere di sistemazione non vengano eseguite dal soggetto obbligato, la Regione pronuncia la decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h), e autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle opere stesse.”.
4. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
“6. Nel caso in cui il Comune proceda all'esecuzione d'ufficio delle opere di sistemazione ambientale e le spese risultino inferiori all'entità della cauzione, la differenza è restituita all'avente diritto. Qualora invece esse superino l'importo della cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell'area sono tenuti in solido al pagamento dell'eccedenza.”.

**Articolo 19**  
**Modifica all'articolo 22 della l.r. 12/2012**

1. La rubrica dell'articolo 22 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituita dalla seguente: “Direttore responsabile dell'esercizio dell'attività estrattiva”.

**Articolo 20**  
**Modifica all'articolo 23 della l.r. 12/2012**

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai fini dello sfruttamento del giacimento.”.

**Articolo 21**  
**Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 12/2012**

1. L'articolo 25 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 *Vigilanza*.

1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del D.P.R. 128/1959 e s.m., le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, ad eccezione:
  - a) delle funzioni connesse al controllo della stabilità dei fronti;
  - b) dei collaudi e delle verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e s.m.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e s.m., con i connessi poteri spettanti all'ingegnere capo di cui al D.P.R. 128/1959 e s.m. o all'Autorità di Vigilanza di cui al D. Lgs. 624/1996 e s.m.
3. Ferme restando le funzioni di vigilanza svolte da ARPAL sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ARPAL esercita la vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti in materia di attività estrattiva, con relativi poteri di ordinanza, di sospensione dell'attività e di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6.
4. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale, ed applica le sanzioni di cui all'articolo 26, commi 4, 5 e 7.
5. Alla Regione inoltre competono, sotto il profilo paesaggistico:
  - a) la verifica finale sulla conformità delle opere eseguite in base all'autorizzazione paesaggistica regionale che siano soggette al certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2014 n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);
  - b) la verifica, dopo l'ultimazione di ogni singola fase di attuazione del progetto, sulla conformità sotto il profilo paesaggistico degli interventi eseguiti rispetto a quanto previsto con riferimento alla fase ultimata, con eventuale emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. La verifica è effettuata secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettere da a) a f) della l.r. 13/2014, sulla base dell'attestazione, da parte di tecnico abilitato, della conformità degli interventi, corredata da rilievo tecnico dello stato dei luoghi e da idonea documentazione fotografica.
6. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del D.P.R. 128/1959 e s.m. Essi hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.
7. Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza dei Comuni, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.”.

**Articolo 22**  
**Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/2012**

1. L'articolo 26 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:

*“Articolo 26 Sanzioni.*

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di 1,00 euro a metro cubo.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente testo unico ovvero delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di 1,00 euro a metro cubo.
3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
6. La mancata SCIA di cui all'articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell'adeguamento previsto dall'articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell'attività.
  
8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e s.m.
9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

**Articolo 23**  
**Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012**

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m., sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  
“Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei Comuni, Città metropolitane e Province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m., è inserito il seguente:  
“1-bis. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Regione può rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento non eccedente il venti per cento della superficie dell'areale di cava o la modifica della tipologia normativa. Tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e s.m. né al PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui all'articolo 11, purché sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di tutela del territorio e ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la cava sia in esercizio al momento della presentazione della domanda di autorizzazione;
  - b) il programma di coltivazione abbia esaurito le potenzialità previste dal Piano vigente;
  - c) la scheda di progetto del Piano relativa alla cava sia stata già presente nel Piano originario approvato con DCR n. 16 del 29 febbraio 2000 e non abbia mai subito modifiche in termini di ampliamento dell'areale o di variazioni del regime normativo;
  - d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto;
  - e) l'ampliamento dell'areale di cava interessi esclusivamente zone a destinazione agricola e agricolo-boschiva;
  - f) l'ampliamento dell'areale di cava non interessi, nemmeno parzialmente:
    - 1) ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP;
    - 2) ambiti di Trasformazione (TRZ), livello locale, assetto geomorfologico o insediativo;
    - 3) Siti Interesse Comunitario (SIC) o Zone Protezione Speciale (ZPS);
    - 4) crinali principali.”.
3. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m. è sostituito dal seguente:  
“6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e s.m. sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11. Qualora sia necessaria la concessione per il demanio idrico, sono dovuti i canoni di cui all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e s.m., nella misura forfettaria di euro 0,05 per ogni metro cubo di materiale estratto nell'anno.”.
4. Il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e s.m. è abrogato.

#### **Articolo 24** **Norme transitorie relative all'autorizzazione paesaggistica**

1. Per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei margini di flessibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c-bis), della l.r. 12/2012 e s.m. è effettuata mediante variante all'autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi previo parere favorevole del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. Relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le varianti di tali autorizzazioni finalizzate all'individuazione dei margini di flessibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo e le varianti non sostanziali rientranti nei casi di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m., le funzioni di vigilanza e sanzionatorie di natura paesaggistica sono esercitate dal Comune e, in via sostitutiva, dalla Provincia o dalla Città metropolitana, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 13 della l.r. 13/2014, fatta salva in ogni caso la competenza della Regione in ordine alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a norma dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge.

**Articolo 25**  
**Modifica all'articolo 91 della l.r. 18/1999**

1. Il comma 1-quater dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e s.m. è abrogato.

**Articolo 26**  
**Modifiche alla l.r. 20/2006**

1. All'articolo 1, comma 2, lettera k), della l.r. 20/2006 e s.m., le parole: "il supporto tecnico all'attività di vigilanza in materia di cave" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività di vigilanza sulle attività estrattive, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e s.m.".
2. Al paragrafo 1 dell'Allegato B della l.r. 20/2006 e s.m., la lettera n-bis) è abrogata.

**Articolo 27**  
**Modifiche all'articolo 8 della l.r. 45/1982**

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 45/1982 e s.m., le parole: "nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 45/1982 e s.m. è abrogato.